

**Al Signor Sindaco
del Comune di UDINE**

**OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari di Corte di Assise
o di Corte di Assise di Appello.**

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a _____ il _____,
residente a Udine, Via/Piazza _____ n. _____,
professione _____ tel. _____,
e-mail _____,
PEC _____,

in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951 n. 287 e
successive modificazioni, **CHIEDE** di essere iscritto nell'elenco dei **Giudici Popolari**
(barrare la casella interessata):

☐ di **CORTE DI ASSISE** (titolo di studio richiesto: Scuola media di primo grado)

☐ di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO** (titolo di studio richiesto: Scuola media di secondo grado)

Consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità
penale in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità,

DICHIARA

- di essere cittadino italiano, di buona condotta morale, di età non inferiore ai 30 e
non superiore ai 65 anni, in possesso dei diritti civili e politici;
- di avere conseguito il seguente titolo di studio _____
_____, rilasciato da _____
_____ in data _____;
- di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 12 della Legge
287/1951;
- di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile
sul sito www.comune.udine.it

Udine, _____

(firma del/della dichiarante)

ALLEGATI: copia del seguente documento di d'identità _____

Legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni

Art. 9– Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise.

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10– Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello.

I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12– Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.